

**FONDAZIONE HOUSING SOCIALE
STATUTO**

Articolo 1 Denominazione, natura, durata e disciplina

1. E' costituita, per iniziativa della Fondazione Cariplo, una fondazione denominata "**Fondazione Housing Sociale**".
2. La Fondazione è una persona giuridica privata, dotata di piena autonomia e capacità, e ha durata illimitata.
3. La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto e, per quanto non diversamente previsto, dal codice civile e dalle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 Sede e territorio di operatività

1. La Fondazione ha sede a Milano e può costituire, nel perseguimento dei propri scopi, delegazioni e uffici.
2. La Fondazione opera in tutto il territorio nazionale con particolare attenzione alle iniziative localizzate nella regione Lombardia.

Articolo 3 Scopi e ambito di attività

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve.
2. La Fondazione persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e, nell'obiettivo di contribuire a risolvere il problema abitativo di famiglie e persone, con riguardo particolare alle situazioni di svantaggio economico e/o sociale, si propone di promuovere, progettare e gestire tutte le azioni, ad essa concretamente possibili, utili a sostenere iniziative abitative socialmente orientate.
3. L'ambito di attività della Fondazione è l'Housing Sociale, ovvero l'insieme di azioni, iniziative e strumenti volti a favorire l'accesso delle persone svantaggiate a un contesto abitativo e sociale dignitoso, finalizzato al miglioramento e al rafforzamento della loro condizione, nel quale possano vivere relazioni umane ricche e significative.
4. La Fondazione, ispirandosi al principio della sussidiarietà rispetto all'azione della pubblica amministrazione, è un soggetto privato che ricerca il massimo coordinamento con le politiche abitative pubbliche di natura sociale. Nel perseguimento di detti obiettivi, la Fondazione si propone di divenire un soggetto di aggregazione di un insieme di operatori, pubblici e privati, che intendano contribuire ad affrontare il problema della casa, anche sostenendo i diritti civili direttamente o indirettamente connessi alla disponibilità di un alloggio adeguato.
5. Nel perseguimento dei propri scopi la Fondazione:
 - a) individua gli ambiti di azione idonei alla piena affermazione del principio di cui ai precedenti commi nel contesto di un mercato abitativo, equamente remunerato e socialmente orientato, che copra l'area inferiore al libero mercato, adattandosi alle mutevoli condizioni dei soggetti in condizione di svantaggio;
 - b) realizza attività, sia di tipo diretto sia di tipo indiretto, volte a creare un'offerta abitativa strutturalmente e funzionalmente capace di soddisfare i suesposti obiettivi;
 - c) promuovere e favorire la nascita e lo sviluppo di soggetti del terzo settore, o comunque non profit, attivi nel comparto dell'Housing Sociale;

- d) favorisce lo sviluppo di professionalità in capo a soggetti del Terzo Settore, o comunque non profit, attivi nel comparto dell'Housing Sociale, al fine di generare un'offerta di servizi più efficace e articolata a beneficio dei soggetti in condizione di svantaggio;
- e) agevola l'adesione di terzi alle iniziative di Housing Sociale, anche studiando strumenti di garanzia che mitighino i rischi di tali iniziative, eventualmente partecipando alla realizzazione di tali strumenti;
- f) realizza o promuove ogni azione utile a favorire la disponibilità del maggior numero possibile di alloggi rispondenti ai propri scopi e principi, ivi compresa la partecipazione alla costituzione di - e l'investimento in - appositi fondi di investimento immobiliari o altri strumenti finanziari o società alla cui azione partecipi essa medesima, assicurando l'orientamento e la vigilanza sul fedele e coerente rispetto dei suesposti scopi;
- g) promuove e se del caso gestisce, autonomamente ovvero in collaborazione con altri soggetti, attività conoscitive, corsi di formazione e di specializzazione su temi delle politiche abitative pubbliche di natura sociale, della pianificazione e gestione degli interventi di Housing Sociale e dei servizi di assistenza attinenti agli interventi di Housing Sociale.

Articolo 4 Attività strumentali

1. La Fondazione può compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi.
2. In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:
- a) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- c) stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- d) stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;
- e) svolgere tutte le attività necessarie al fine di raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;
- f) ricevere donazioni di natura immobiliare da destinare a iniziative di Housing Sociale, anche promuovendo servizi di assistenza e di gestione a beneficio dei soggetti donatori;
- g) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- h) favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operino per il raggiungimento di fini simili ai propri o tali da facilitare il raggiungimento degli stessi;
- i) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- l) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accesso-



ria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;

m) promuovere e organizzare convegni, mostre, cicli di seminari, conferenze ed analoghi incontri;

n) promuovere studi, ricerche e analisi;

o) provvedere alla raccolta e alla diffusione di dati, documenti e materiale bibliografico per assicurare un servizio di documentazione e consulenza.

Articolo 5 Patrimonio

1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è rappresentato dal fondo di dotazione costituito dal conferimento in denaro effettuato dal Fondatore.

2. Il patrimonio si incrementa per effetto:

a) dei conferimenti espressamente destinati al patrimonio;

b) dei residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;

c) dei fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

2. La Fondazione investe il proprio patrimonio secondo criteri di prudente gestione in modo da salvaguardarne il valore nel tempo e trarne un congruo rendimento.

3. La Fondazione può impiegare il proprio patrimonio anche in investimenti che rappresentino uno strumento per realizzare i propri scopi statuari.

Articolo 6 Finanziamento delle attività

1. La Fondazione finanzia le proprie attività con:

a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;

b) le donazioni, le disposizioni testamentarie e i contributi di soggetti, pubblici e privati, non espressamente destinati al patrimonio della Fondazione;

c) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse svolte a titolo oneroso;

d) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;

e) ogni altra elargizione, anche sotto forma di contributi, proveniente dal Fondatore o da enti e da amministrazioni pubbliche, ovvero da privati.

Articolo 7 Disposizioni contabili

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di dicembre di ciascun anno, approva il bilancio previsionale dell'esercizio successivo e, entro il mese di aprile di ogni anno, approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Nella seduta precedente all'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio il Consiglio di Amministrazione discute e approva una proposta di bilancio che sottopone al Collegio Sindacale per la predisposizione della relativa relazione.

3. Il bilancio previsionale e la proposta di bilancio consuntivo di esercizio sono trasmesse al Fondatore, unitamente a una relazione sull'andamento della gestione e alla relazione del Collegio Sindacale, rispettivamente entro il mese di novembre ed entro il mese di marzo. Il

Fondatore può, nei quindici giorni dal ricevimento, esprimere il proprio parere sul bilancio previsionale e sulla proposta di bilancio consuntivo di esercizio. Una copia del bilancio consuntivo di esercizio e delle suddette relazioni, unitamente al verbale della seduta del Consiglio che lo approva, è depositata ai sensi di legge.

4. Nel bilancio previsionale sono fissati i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle destinate alle attività istituzionali della Fondazione. Non è consentita l'assunzione di impegni di spesa per importi eccedenti gli stanziamenti di cui al bilancio previsionale o per attività non considerate nello stesso.

5. Nel corso dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione può approvare aggiornamenti del bilancio previsionale; ogni aggiornamento del bilancio previsionale deve essere trasmesso al Fondatore unitamente a relazioni illustrative dell'aggiornamento apportato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

6. Nella redazione del bilancio consuntivo, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, si osservano i principi disposti dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

7. Il Consiglio di Amministrazione determina in ordine alla destinazione degli eventuali avanzi di esercizio; tali avanzi, ove sussistano perdite di gestioni precedenti, devono essere prioritariamente destinati alla loro copertura.

Articolo 8 Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Direttore;
- d) il Collegio Sindacale.

Articolo 9 Ineleggibilità

1. Non possono rivestire cariche nell'ambito della Fondazione coloro che:

- a) si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione: a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento; alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colpo-



so;

d) abbiano subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il caso dell'estinzione del reato;

e) siano consiglieri della Regione Lombardia, consiglieri delle province lombarde, consiglieri di comuni lombardi con popolazione superiore a 50.000 abitanti, componenti della Giunta regionale della Regione Lombardia, delle Giunte delle province lombarde e di comuni lombardi con popolazione superiore a 50.000 abitanti, gli amministratori di altri enti locali territoriali lombardi e di loro consorzi, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di un anno.

Articolo 10 Verifica dei requisiti

1. Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per l'immissione nella carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.

2. La sussistenza dei requisiti in capo al Direttore viene accertata dal Consiglio di Amministrazione che ne dispone la nomina.

Articolo 11 Decadenza dalla carica

1. Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in una situazione di ineleggibilità sopravvenuta.

2. Decade inoltre dalla carica il Consigliere di Amministrazione o il Sindaco che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive.

3. La decadenza dalla carica è dichiarata dall'organo di appartenenza e, nel caso del Direttore, dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri, di cui:

a) tre nominati dalla Fondazione Cariplo;

b) uno nominato dal Presidente della Giunta regionale della Regione Lombardia;

c) uno nominato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani Lombardia;

d) da uno a quattro membri cooptati dal Consiglio di Amministrazione in carica.

2. La carica di Consigliere di Amministrazione è gratuita fatto salvo il rimborso spese anche in forma forfetaria; il Consiglio di Amministrazione può peraltro, sentito il Collegio Sindacale, attribuire compensi per lo svolgimento di attività o incarichi particolari demandati ai singoli Consiglieri.

3. Il mandato del Consiglio di Amministrazione ha durata di 4 (quattro) anni e decorre dall'insediamento dei Consiglieri nominati dalla Fondazione Cariplo.

4. I Consiglieri possono essere riconfermati nella carica.

5. In ogni caso di anticipata scadenza dalla carica di un Consigliere di cui alle lettere da a) a c) del comma 1, devono essere immediatamente avviate le procedure per la nomina del sostituto.

6. Il mandato dei Consiglieri nominati ai sensi del precedente comma 1, lettera d), e il mandato del Consigliere nominato in sostituzione di altro Consigliere anticipatamente cessato terminano con la scadenza del Consiglio in carica.

7. Il Consiglio di amministrazione si intende costituito con l'insediamento dei Consiglieri nominati dalla Fondazione Cariplo.

8. Il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica, per lo svolgimento delle attività correnti, sino a che non sia insediato il nuovo Consiglio.

Articolo 13 Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

2. Compete tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

- a) approvare il piano annuale di attività della Fondazione;
- b) istituire eventuali Commissioni interne con compiti istruttori, consultivi e propositivi, determinandone gli eventuali compensi;
- c) adottare eventuali regolamenti interni;
- d) definire la struttura operativa della Fondazione;
- e) conferire incarichi professionali;
- f) deliberare sul personale dipendente, sui provvedimenti relativi alla risoluzione dei relativi rapporti, all'irrogazione di sanzioni disciplinari e al trattamento di quiescenza;
- g) predisporre e approvare il bilancio previsionale, la proposta di bilancio e il bilancio consuntivo e deliberare sulle modifiche da apportare al bilancio previsionale laddove necessario;
- h) deliberare in merito all'incremento del patrimonio con gli avanzi di gestione non utilizzati e non trasferiti a successivi esercizi;
- i) deliberare sulle modifiche statutarie nonché sulle eventuali proposte di modificazione e di estinzione della Fondazione;
- l) nominare il Presidente della Fondazione;
- m) nominare il Direttore;
- n) determinare la misura del compenso spettante al Direttore;
- o) delegare al Presidente o a uno o più dei suoi componenti o al Direttore particolari attribuzioni, determinando i limiti della delega;
- p) attribuire, sentito il Collegio Sindacale, compensi per lo svolgimento di attività o incarichi particolari demandati ai singoli Consiglieri.

Articolo 14 Funzionamento del Consiglio di amministrazione


1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di norma ogni mese e ogni qualvolta il Presidente medesimo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri o il Collegio Sindacale, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno tre giorni prima dell'adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione al domicilio dei singoli Consiglieri e dei membri del Collegio Sindacale.

3. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.

4. Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

5. Le riunioni del Consiglio possono anche tenersi per audioconferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i



partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

6. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate su proposta del Presidente, sentito il parere del Direttore.

7. Ove non diversamente previsto, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, esclusi dal computo gli astenuti, e, in ogni caso, con il voto favorevole di almeno tre Consiglieri.

8. Le deliberazioni di cui alle lettere a), c) e g) del precedente articolo 13 sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica; le deliberazioni di cui alla lettera i) del precedente articolo 13 sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica.

9. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano i membri del Collegio Sindacale.

10. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore della Fondazione, che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.

Articolo 15 Presidente

1. Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, che lo sceglie tra i Consiglieri nominati dalla Fondazione Cariplo, e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione medesima, sia di fronte a terzi, sia in giudizio.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Consigliere più anziano nella carica o per età.

4. Il Presidente può delegare a un singolo Consigliere o al Direttore, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, l'assunzione di singoli atti o categorie di atti.

5. Il Presidente svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione.

6. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, presenta allo stesso gli affari e formula, sentito il Direttore, le proposte di deliberazioni. Vigila sull'esecuzione delle delibere adottate, sull'andamento generale della Fondazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali. Sovrintende all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

7. Ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti. Firma la corrispondenza, i documenti, i contratti e ogni altro atto della Fondazione.

8. In caso di assoluta urgenza e necessità, il Presidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.

Articolo 16 Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato.

2. Il Direttore è il responsabile amministrativo dell'attività della Fondazione nonché capo del suo personale, che dirige definendone i ruoli e adottando, nel rispetto dei contratti di lavoro, tutti gli atti che lo riguardano salvo quelli di sospensione cautelare e licenziamento, riservati al Consiglio di Amministrazione.

3. Sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione, cura ed è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. A Tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Presidente, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

Possono inoltre essere delegati al Direttore ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di amministrazione o in generale ogni potere riconnesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione. Nell'espletamento di detti incarichi il direttore riferisce al Presidente.

4. Sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Direttore sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

6. Il Direttore è previamente sentito dal Presidente per la formulazione di proposte di deliberazioni al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento, ed esercita altresì il controllo contabile, salvo quanto previsto dal successivo articolo 18.

2. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui:

- due membri effettivi, tra cui il Presidente, e un membro supplente nominati dalla Fondazione Cariplo;
- un membro effettivo nominato dal Presidente della Giunta regionale della Regione Lombardia;
- un membro supplente nominato, alternativamente, dal Presidente della Giunta regionale della Regione Lombardia e dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani Lombardia.

3. I membri del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti che il Codice Civile richiede per lo svolgimento della corrispondente funzione presso le società di capitali.

4. Il Collegio Sindacale dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati.

5. Il Collegio Sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della mag-



gioranza assoluta dei Sindaci.

6. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 14 del presente Statuto.

Articolo 18 Controllo contabile

1. Qualora la Fondazione nomini per il controllo contabile, in alternativa al Collegio Sindacale, un revisore o una società di revisione, questi devono essere iscritti al registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

2. Il revisore o la società incaricata del controllo contabile svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

- verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica della corrispondenza del Bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili e della conformità degli accertamenti eseguiti alle norme che la disciplinano;
- espressione, in apposita relazione, di un giudizio sul Bilancio d'esercizio.

3. L'incarico conferito alla società di revisione ha la durata di quattro anni.

Articolo 19 Scioglimento e modificazione della Fondazione

1. La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statuari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione.

2. L'estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto di due terzi dei membri in carica ed è dichiarata dall'Autorità competente.

3. Le attività nette residuanti dopo la chiusura della liquidazione saranno devolute ad altra fondazione che persegue le finalità previste dal presente Statuto.

Milano, li 10 giugno 2008

F.to Felice Scalvini

F.to Luigi Augusto Miserocchi Notaio

E' copia conforme all'originale munito delle
prescritte firme esistenti nei miei atti.

Milano, li 11 GIU. 2008

